



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO SPECIALE

Nuovo sistema sanzionatorio Coronavirus DL 24.03.2020

Anticipato dal Comunicato Stampa di Martedì 24 Marzo 2020, il Decreto che contiene il nuovo sistema sanzionatorio applicabile a chi trasgredisca alle norme che sono state imposte al fine di contenere il dilagare del contagio epidemiologico COVID-19.

La modifica viaggia sul doppio binario depenalizzazione-inasprimento delle sanzioni comminate, e dovrebbe, in applicazione del principio del c.d. *favor rei*, trovare applicazione anche per le violazioni commesse in precedenza.

Prima dell'entrata in vigore del nuovo Decreto, la sanzione comminabile era **penale**, poiché in caso di mancato rispetto delle norme restrittive alla circolazione delle persone si applicava l'*art. 650* del Codice Penale, ***inosservanza di provvedimento di un'autorità adottato per ragioni d'igiene e sicurezza pubblica***, punibile, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a 256 Euro.

Dopo il nuovo Decreto Legge, si introducono specifiche **sanzioni di carattere pecuniario**, di importo ben più rilevante rispetto al passato :

“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 400 ad un massimo di € 3.000”.

Nuove sanzioni anche a carico delle **aziende** in caso di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, ai quali si applica la **sanzione amministrativa accessoria** della **chiusura** dell'esercizio o dell'attività **da 5 a 30 giorni**, con sanzione amministrativa raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione.

Discorso diverso, però, e permanenza nell'alveo delle sanzioni penali, per le condotte di soggetti in quarantena o positivi al Covid. Infatti, laddove una **persona sottoposta a misura di quarantena** perché risultata positiva al virus violi il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, si applicano le disposizioni relative ai **Delitti colposi contra la salute pubblica**, ex art. 452, primo comma, Nr 2 del Codice Penale, con pena prevista **reclusione da uno a cinque anni**.



Sul fronte degli **spostamenti non necessari effettuati con l'ausilio di veicoli**, dovrebbe essere previsto **non il fermo amministrativo** (come in un primo momento emerso da una bozza del decreto), ma **l'aumento della sanzione fino a un terzo**.

Riguardo a successive misure da adottare, il Decreto ha stilato un **elenco dei provvedimenti che potrebbero essere intrapresi** in qualsiasi momento e sino alla fine del periodo emergenziale, fissato a fine Gennaio al 31 Luglio 2020, al fine di contenere l'epidemia.

Tra i provvedimenti possibili:

- la **limitazione della circolazione delle persone**, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- la **sospensione dell'attività**, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la **limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche**, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la **sospensione delle cerimonie civili e religiose** e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei **servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale**;
- la sospensione o la chiusura dei **servizi educativi** per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle **attività delle amministrazioni pubbliche**, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle **attività di somministrazione** o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- la **limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo**;
- la possibilità di applicare la modalità di **lavoro agile** a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa **assunzione di misure idonee** a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Alcune di queste limitazioni siano **già attualmente in vigore**, ma vengono già previste ulteriori possibili restrizioni. Quanto alle modalità operative, una o più misure potranno:

- interessare l'intero territorio nazionale, o solo specifiche parti, in aderenza all'evolversi della situazione epidemiologica;
- essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o **dei presidenti delle Regioni interessate**, laddove riguardino solo alcune Regioni, o anche su proposta del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale;
- avere una durata nel tempo limitata, comunque non superiore a 30 giorni, ma anche essere reiterate nel tempo.

Nelle more dell'adozione dei DPCM, misure di contenimento potranno anche essere disposte tramite **ordinanza del Ministro della salute**.



Alleghiamo l'ultimo **Modello di autocertificazione** in ordine di tempo, scaricabile dal nostro sito cliccando al seguente link



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
nato il ____ a _____ (____),
residente in _____ (____), via _____
e domiciliato in _____ (____), via _____, identificato a mezzo
_____ nr. _____, rilasciato da
_____ in data _____, utenza
telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020*, l'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*, dall'art. 1 dell'*Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020* concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020*;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- che lo spostamento è iniziato da _____
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione _____;
- che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020* e art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020*);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia



E' in atto una seria emergenza che stiamo affrontando

Ma dalla quale usciremo più forti e consapevoli di prima...Intanto

#iorestoacasa



La nostra esperienza
al tuo servizio, contattaci

TELEFONA

+39 067005117

SDD Servizi:
i Servizi Di Domani...oggi!!



 **SDD Servizi**
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

